



# COMUNE DI RETORBIDO

(Provincia di Pavia)

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2023 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160).

L'anno duemilaventitre addì quattro del mese di aprile alle ore 21.05 - nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N.		Presenti Assenti			Presenti Assenti
1	<b>BOCCACCINI CRISTINA</b>	Presente	10	<b>MANFRA ALBERTO</b>	Presente
2	<b>CEBRELLI ISABELLA</b>	Presente	11	<b>TRUSCELLI GIUSEPPE</b>	Assente
3	<b>ANTONINETTI MAURIZIO</b>	Presente	12		
4	<b>FRATTINI ENRICO</b>	Presente	13		
5	<b>DECONTARDI MARCO</b>	Presente			
6	<b>TRUSCELLI GIULIANO</b>	Assente			
7	<b>PERTUSI TIZIANA</b>	Presente			
8	<b>MUZIO ALESSANDRO</b>	Assente			
9	<b>GIRANI MAURIZIO</b>	Assente			

Partecipa il Segretario Comunale Matarazzo Dott. Francesco.

La Sig.ra Boccaccini Cristina, Presidente, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITA** la proposta del Presidente che affida l'illustrazione del punto all'ordine del giorno al Segretario Comunale ed al Responsabile Servizio Finanziario, presente alla seduta;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone: - al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."

- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";

- al comma 751, che "...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";

- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";

- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";

- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...";

**VISTO** altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... *E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...*";

**RICHIAMATO**, inoltre, disposto di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 così come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, a valere dal 1° gennaio 2023;

**DATO ATTO**, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

**RILEVATO CHE** ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2021 e confermati nel 2022;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 11.07.2020, come modificato con deliberazione C.C. n.4 in data 07.04.2022 e con deliberazione C.C. n.4 in data 04.04.2023;

**RICHIAMATA**, quindi, la Delibera C.C. n. 5 in data 07.04.2022 con la quale sono state approvate per l'anno 2022, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

**RICORDATO CHE** ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**ESEGUITO** integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nella nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2023/2025 da approvarsi nel prosieguo della seduta;

**VISTO** lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 15 in data 22.02.2023, dichiarata immediatamente eseguibile e da approvarsi nel prosieguo della seduta;

**DATO ATTO** della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria e di confermare le aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2022;

**VISTI**, quindi:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTI** inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”*;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

- il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il regolamento generale delle entrate comunali, approvato e aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 11.07.2020;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

**con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:**

- presenti	7
- astenuti	0
- votanti	7
- voti favorevoli	7
- voti contrari	0

#### **DELIBERA**

1. di **approvare**, per le motivazioni esposte in narrativa, per **l'anno di imposta 2023**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

<b>Aliquota/Detrazione</b>	<b>Misura</b>
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,50%
Aliquota ordinaria	1,00%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	1,00%
Terreni agricoli	esenti
Aree fabbricabili	1,00%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

2. Di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
4. di stimare in € **342.846,00** il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto dell'alimentazione del FSC;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

**SUCCESSIVAMENTE**, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

**con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:**

- presenti	7
- astenuti	0
- votanti	7
- voti favorevoli	7
- voti contrari	0

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

# **COMUNE DI RETORBIDO**

**PROVINCIA DI PAVIA**

**PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 5:**

**D.LGS. 267/2000: Artt. 49, 147 bis E normativa comunale**

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  
REGOLARITÀ TECNICA:  
FAVOREVOLE  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Rag. Claudio GUIDA**

---

**D.LGS. 267/2000. ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE**

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  
REGOLARITÀ CONTABILE:  
FAVOREVOLE  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Rag. Claudio GUIDA**

---

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to Boccaccini Cristina

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to Antoninetti Maurizio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Matarazzo Dott. Francesco

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 12.04.2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
Li, 12.04.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Matarazzo Dott. Francesco

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
li, 12.04.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Francesco Matarazzo



---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il . .

Li, . .

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Matarazzo Dott. Francesco